

Alle Direzioni regionali

Alle Direzioni provinciali di Trento e
Bolzano

OGGETTO: *Congedi per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico. Tempi di fruizione – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 44297 del 06/07/2020. Seguito note n. 105868 del 28 aprile 2021 e n. 111715 06 maggio 2021. Istruzioni operative*

Con nota prot. n. 111715 del 06 maggio 2021 è stato chiesto di effettuare una ricognizione dei dipendenti che hanno usufruito nei mesi di giugno/luglio/agosto 2020, senza esserne legittimati, dello speciale congedo di 30 giorni, indennizzato al 50%, e di trasmettere alla scrivente un prospetto riepilogativo contenente gli elementi utili relativi ai singoli interessati, necessari per fornire le successive indicazioni operative.

Sulla base degli esiti della ricognizione e di ulteriori approfondimenti svolti sulla questione, si rappresenta quanto segue.

La scrivente il 26 giugno 2020, con nota prot. n. 245903, ha inoltrato al Dipartimento della Funzione Pubblica uno specifico quesito, rimasto tuttavia senza riscontro, concernente proprio la corretta applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020. In relazione a tale circostanza e alla sua datazione temporale, si ritiene opportuno limitare la verifica dei giorni di congedo COVID fruiti in assenza delle condizioni legittimanti, soltanto a periodi successivi al 1° luglio 2020.

Codeste Strutture, pertanto, procederanno alla preventiva condivisione con il personale interessato delle possibili soluzioni utile alla copertura delle giornate in questione, avendo cura di adottare ogni forma di flessibilità consentita nell'accoglimento delle istanze dei dipendenti coinvolti, sia in ordine alla scelta degli istituti da utilizzare in sostituzione delle giornate di congedo fruito senza titolo, sia in merito alle richieste di rateizzazione degli eventuali importi da recuperare.

Si precisa che potranno essere valutate positivamente le eventuali richieste dei lavoratori di procedere alla regolarizzazione delle giornate fruito a titolo di congedo COVID in assenza dei presupposti, anche facendo ricorso all'istituto della banca delle ore e/o riposo compensativo relativi all'anno in corso. In tal caso, l'accumulo delle ore in eccedenza potrà essere consentito anche in deroga agli eventuali limiti massimi giornalieri, settimanali o mensili, previsti dagli accordi locali in tema di orario di lavoro.

Inoltre, tenuto conto che l'incertezza interpretativa della norma in oggetto si è protratta per un periodo significativo, sarà possibile coprire le suddette assenze anche mediante la nuova causale *ASSENZA NON RETRIBUITA CONGEDO COVID* la quale, fermo restando il dovuto recupero in termini economici che, si ribadisce, dovrà essere effettuato assicurando la massima flessibilità e dilazione possibile, non comporterà alcuna incidenza sul calcolo dell'anzianità di servizio (fatti salvi gli effetti ai fini pensionistici e previdenziali).

Con successiva comunicazione saranno fornite istruzioni tecniche per la gestione di tali posizioni in Presenze/Assenze.

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Egidi

firmato digitalmente

pag. 2 di 2